

# COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Copia

**DELIBERAZIONE N. 19**  
**Del 28/06/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
Adunanza **straordinaria** – seduta pubblica di prima convocazione

**OGGETTO:** TARI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno **2021** addì **28** del mese di **Giugno** alle ore **18,30** si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza ed in seduta pubblica, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto Sindacale n. 5 del 11.11.2020 recante "Criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale".

Alla seduta risultano presenti:

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>
<b>Montonati Fabrizio</b>	SI
<b>Locorotondo Cosimo</b>	SI
<b>Casola Francesco</b>	SI
<b>Grosso Christian</b>	SI
<b>Vanetti Silvana</b>	SI
<b>Mella Roberto</b>	SI
<b>Bernasconi Renato</b>	SI
<b>Giordano Cinzia</b>	NO
<b>Bica Giuseppe</b>	NO
<b>Montagna Mauro</b>	SI
<b>Vanetti Piero</b>	SI
<b>Totale presenti 9</b>	
<b>Totale assenti 2</b>	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Franceschina Bonanata**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montonati Fabrizio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: TARI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*.

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

VISTA la Deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

VISTO l'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 a mente del quale la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che devono essere delimitati dal piano regionale redatto ai sensi dell'art. 199 della medesima legge. Tuttavia, a oggi, Regione Lombardia non ha provveduto a individuare il perimetro degli ambiti per la gestione del servizio rifiuti. Poiché nel territorio in cui opera questo Comune non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune stesso.

PRESO ATTO della Deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti nonché della Deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria nonché della Determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

*effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*

VISTO l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21/05/2021, n. 69, che testualmente recita *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”.*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000, con la quale in recepimento delle nuove prescrizioni imposte dal D.Lgs.116/2020 è stato modificato ed integrato il regolamento comunale per l'applicazione della TARI già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.09.2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000, con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio gestione rifiuti urbani per l'anno 2021. L'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021. Il piano finanziario prevede che il costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2021 è pari a € 92.561,00 che il Comune è chiamato a coprire integralmente con la tariffa, da calcolarsi secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

CHIARITO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019 implica per questo Ente un incremento nella misura del 1,6% del Piano Finanziario TARI 2020. Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020. L'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 92.561,00.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.09.2020 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2020, scegliendo di confermare ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 le stesse tariffe TARI 2019.

DATO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019.

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività). I suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

CHIARITO che in sede di determinazione delle tariffe TARI 2021, viene tenuto conto altresì, del rimborso dovuto alle utenze, causalmente riconducibile ai minori costi del servizio sostenuti nell'anno 2019 per effetto della mancata esecuzione delle spese di investimento, inizialmente programmate entro il predetto anno, dal gestore del servizio. Si dà atto che il riparto complessivo del rimborso di cui trattasi da ripartirsi tra le utenze, ammonta ad € 16.998,30 e che la modalità seguita al riguardo, sarà quella del proporzionale abbattimento della parte fissa della tariffa 2021.

FATTO RILEVARE che questo Comune dispone ancora della somma di € 5.988,83 riconosciuta per la perdita figurativa TARI e non utilizzata nell'anno 2020 e che tale somma può essere utilizzata anche a favore delle utenze domestiche come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato;

PRECISATO che:

- l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha previsto l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche, demandando a successivo decreto ministeriale, da assumersi entro il 24 giugno 2021, il riparto delle relative risorse;
- l'assegnazione delle suddette risorse sarà proporzionale alla quota già riconosciuta a ciascun ente lo scorso anno a titolo di perdita figurativa TARI nell'ambito del fondone, riferibile alle sole utenze non domestiche, secondo la metodologia indicata nell'allegato 3 al DM 1 aprile 2021 n.59033;
- solo recentemente IFEL ha pubblicato sul proprio sito in via ufficiosa l'elenco delle somme spettanti a ciascun comune e per il comune di Inarzo viene indicato un importo di €. 5.047,00.

RITENUTO, pertanto, provvedere ad un'apposita riduzione delle tariffe nei limiti degli importi assegnati a questo comune pari a complessivi € 11.035,83:

- per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;
- per le utenze domestiche svantaggiate;

precisando che alla riduzione sarà data attuazione nei termini e con le modalità meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

RITENUTO. inoltre, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30/09/2021
- seconda rata: 30/11/2021

e che resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2021

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, a mente *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.

ACQUISITO ed allegato, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente in data 19.06.2021 al n. 1853.

ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizio finanziario.

**Con** votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 2 (Montagna e Vanetti)
Astenuti	n. /

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2021 come dettagliate nel prospetto contabile che viene allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

2. **DI DARE ATTO** che la tariffa massima riconoscibile viene ridotta di € 16.998,30, quota avanzo di amministrazione vincolata applicata con variazione in data odierna e che, pertanto, la base di calcolo delle tariffe risulta essere pari ad € 75.562,70.

3. **DI PRECISARE** che i fondi stanziati a favore di questo comune e finalizzati alla concessione di riduzioni della TARI per le utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività negli anni 2020 e 2021 e per le utenze domestiche svantaggiate sono destinati all'abbattimento degli importi dovuti da ciascun soggetto che a tal fine dovrà presentare apposita istanza nei termini e secondo le modalità che saranno successivamente individuate. Detta riduzione è accordabile nei limiti dell'importo disponibile stanziato e quantificato in via presuntiva in:

**quota anno 2020** € 5.988,83 (di cui € 4.143,83 per le utenze non domestiche e € 1.845,00 per le utenze domestiche)  
**quota anno 2021** € 5.047,00 utenze non domestiche

4. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI anno 2021:

- prima rata: 30/09/2021
- seconda rata: 30/11/2021

ferma restando la possibilità di versamento in unica soluzione entro 30/09/2021

5. **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 4,00% fissata dalla Provincia di Varese con deliberazione del Presidente n. 18 del 18/02/2021.

6. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente atto deliberativo.

7. **DI DISPORRE** che venga trasmessa, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30/04/2019 n. 34.

**Successivamente,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 2 (Montagna e Vanetti)
Astenuti	n. /

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE di INARZO  
PROVINCIA DI VARESE

Verbale n. 10 del 18.06.2021

1853  
4 3

OGGETTO: PARERE SULLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

IL REVISORE UNICO

in persona del Sig. Karol Di Matteo nominato per il triennio 01/08/2020- 31/07/2023 con deliberazione consiliare n.11 del 22-07-2020

VISTA la proposta di delibera del Consiglio avente ad oggetto "Tari – Determinazione delle tariffe per l'anno 2021"

VISTI i commi 169 e 683 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

VISTO l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21/05/2021, n. 69

Visto, inoltre, che nella proposta di delibera, il Consiglio ritiene "*provvedere ad un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività...*",

Vista la proposta di delibera del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il DL 34/2020;

FORMULA

Ai sensi dell'art. 239 del TUEL, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio ad oggetto "Tari – Determinazione delle tariffe per l'anno 2021".

Il Revisore





Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2021 / 18

Ufficio Proponente: Ufficio Bilancio

Oggetto: TARI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/06/2021

Il Responsabile di Settore

Stefania Vanetti

Parere Contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Stefania Vanetti

TARIFE TARI ANNO 2021 ALLEGATO A  
PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		Tariffa al mq. per famiglie con	tariffa al mq.
a) una persona			€ 0,43
b) due persone			€ 0,50
c) tre persone			€ 0,55
d) quattro persone			€ 0,59
e) cinque persone			€ 0,63
f) sei o più persone			€ 0,66
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI			
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:			€/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		€ 0,39
2	Campaggi, distributori carburanti		€ 0,00
3	Stabilimenti balneari		€ 0,00
4	Esposizioni, autosaloni		€ 0,34
5	Alberghi con ristorante		€ 0,00
6	Alberghi senza ristorante		€ 0,00
7	Casa di cura e riposo		€ 0,90
8	Uffici, agenzie, studi professionali		€ 0,99
9	Banche ed istituti di credito		€ 0,53
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		€ 0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze		€ 0,00
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)		€ 0,81
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		€ 0,96
14	Attività industriali con capannoni di produzione		€ 0,62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		€ 0,76
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		€ 0,00
17	Bar, caffè, pasticceria		€ 3,35
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		€ 0,00
19	Plurificenze alimentari e/o miste		€ 0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		€ 0,00
21	Discoteche, night club		€ 0,00

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 24,18
b) due persone		€ 48,36
c) tre persone		€ 58,33
d) quattro persone		€ 72,54
e) cinque persone		€ 87,65
f) sei o più persone		€ 102,76
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,26
2	Campaggi, distributori carburanti	€ 0,00
3	Stabilimenti balneari	€ 0,00
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,24
5	Alberghi con ristorante	€ 0,00
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,00
7	Casa di cura e riposo	€ 0,62
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,69
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,36
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze	€ 0,00
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,56
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,66
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,52
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,00
19	Plurificenze alimentari e/o miste	€ 0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,00
21	Discoteche, night club	€ 0,00

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Montonati Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Franceschina Bonanata

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 01/07/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Inarzo, 01/07/2021

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Stefania Vanetti

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è divenuta esecutiva il 28/06/2021.

Inarzo, 01/07/2021

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Stefania Vanetti

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Inarzo, **01/07/2021**



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Stefania Vanetti